

SENATO

Occorre fermare la “nuova” Cirinnà

POLITICA

08_10_2015

Alfredo
Mantovano



La senatrice Monica Cirinnà ha il merito di parlare chiaro. Come il collega di partito Ivan Scalfarotto (intervista a la Repubblica del 16 ottobre 2014): «l'unione civile non è un matrimonio più basso, ma la stessa cosa. Con un altro nome per una questione di realpolitik»; come la ex collega Paola Concia (intervento su *Il Foglio* del 7 luglio 2015): «la legge contiene una piccola, per il momento necessaria, ipocrisia: è infatti una legge che

di fatto introduce il matrimonio tra cittadini dello stesso sesso, ma senza dichiararlo esplicitamente». Anche lei non ha mai nascosto che il disegno di legge sulle cosiddette unioni civili, del quale finora è stata la relatrice, coincide nella sostanza con l'introduzione del matrimonio *same sex*: lo ha ribadito ieri, dopo aver depositato in Senato il nuovo testo del ddl, quello sul quale è annunciato il blitz dell'arrivo in Aula fra qualche giorno senza attendere la chiusura dei lavori in Commissione Giustizia.

«Ho presentato ieri un nuovo disegno di legge che ripropone il testo base adottato dalla Commissione Giustizia nello scorso marzo e recepisce alcune modifiche suggerite dalle audizioni dei costituzionalisti e dal lavoro di elaborazione degli ultimi mesi»; ha spiegato la relatrice, aggiungendo che non ci sono «passi indietro sul riconoscimento dei diritti sociali (...). *Stepchild adoption* e reversibilità della pensione restano previsti, così com'erano». Quali sono allora i cambiamenti rispetto al testo-base sul quale ci si è confrontati in Commissione? «Non più un registro *ad hoc* per le unioni civili - sono ancora le parole della senatrice -, le coppie saranno iscritte, più correttamente, nell'archivio dello stato civile; soppressi alcuni rimandi agli articoli del codice civile che regolano il matrimonio: i diritti e i doveri delle coppie unite civilmente sono elencati negli articoli 3 e 4 che si riferiscono alla vita familiare e agli obblighi di mutua assistenza e di contribuzione ai bisogni comuni e ai diritti sociali derivanti dalla condizione di coppia, sono previsti i diritti successori dei coniugi». Per il resto - leggi, regolamenti e contratti collettivi - «ove si riferiscono al matrimonio e ai coniugi si applicheranno anche alle parti dell'unione civile».

Con una tale interpretazione autentica, il discorso si chiude qui. Immaginiamo però che qualche parlamentare di maggioranza sia ancora convinto - nonostante l'evidenza, sperando contro ogni speranza - che il testo depositato per l'Aula del Senato meriti una considerazione differente rispetto a quello che si è discusso in Commissione. Proviamo allora a scorrere le disposizioni del testo medesimo, per verificare se vi è margine per illudersi. L'articolo 1 recepisce l'emendamento di un gruppo di senatori del Pd (fra i quali Lepri, Fattorini e Tonini), accolto in Commissione, che definisce l'unione fra persone dello stesso sesso come "specifica formazione sociale": questa formulazione mira a fondare le unioni civili sull'articolo 2 della Costituzione, rendendole distinte rispetto alla famiglia basata sul matrimonio, della quale invece - come tutti sanno - tratta l'articolo 29. È una di quelle buone intenzioni che lastricano una certa via: come abbiamo scritto più volte, per la giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale italiana, vale la sostanza del regime giuridico e non il chiodo formale al quale lo si aggancia; se la sostanza è quella del matrimonio, si può richiamare a fondamento dell'unione civile qualsiasi norma costituzionale, ma ciò non impedisce la

piena e completa parificazione al regime matrimoniale.

L'articolo 2 al comma 1 conferma l'esistenza del rito: l'unione civile esiste solo se ci si reca dall'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, e ciò rende l'avvio molto più simile alla celebrazione del matrimonio che alla comunicazione anagrafica di convivenza. È vero, come ricorda la senatrice Cirinnà, che non esiste più un registro dedicato: le coppie sono iscritte al registro anagrafico con la qualifica di persone unite civilmente, ma ciò avvicina ancora di più allo status dei coniugati (per i quali pure non esiste un registro autonomo degli "sposati", bensì l'indicazione di tale loro qualifica nel registro anagrafico). Il comma 6 disciplina addirittura la scelta del cognome, che può anche essere uno solo per entrambi.

L'articolo 3 è quello che permette di superare ogni perplessità sulla sovrapponibili del testo rispetto a quello precedente. Il comma 1 prevede l'estensione ai civil-uniti del regime del matrimonio: in esso viene interamente trasposto - come applicabile ai componenti di una unione civile - il testo dell'art. 143 del codice civile. Il comma 2 dell'articolo 3 riprende a sua volta il testo integrale dell'art. 144 codice civile: si tratta - come tutti sappiamo - di due delle tre disposizioni che vengono lette agli sposi al momento della celebrazione delle nozze. Manca solo l'articolo 147 del codice civile: la giurisprudenza si incaricherà di indicarlo in vigore in sede applicativa. Come annunciato dalla relatrice, vi è per i civil-uniti la partecipazione alla quota di legittima nella successione (articolo 4), è riproposta la stepchild adoption (articolo 5), vi è la delega al governo per il riconoscimento in Italia dei matrimoni contratti all'estero fra persone dello stesso sesso (articolo 8), vi è la pensione di reversibilità, (l'articolo 23, dedicato alla copertura finanziaria, predispone quanto necessario anche per tale misura). Quest'insieme di disposizioni demolisce l'illusione che sarebbe cambiato qualcosa qualificando l'unione civile come "specifica formazione sociale": il ddl Cirinnà si conferma un testo inemendabile; chi punta all'approvazione delle unioni civili ritenendo che il punto di mediazione accettabile sia quella espressione generica e priva di concretezza, e che ciò conduca alla eliminazione di qualsiasi riferimento ai figli, vuole un circolo quadrato, qualcosa di che giuridicamente impossibile.

Da ultimo. A differenza di quanto auspicato da un gruppo di senatori - fra gli altri, Sacconi, Giovanardi, D'Ascola, Gasparri, Malan -, che hanno depositato degli emendamenti in proposito, nel "nuovo" testo non vi è alcuna norma che impedisca di adoperare - come in Italia è già accaduto - la stepchild adoption per giungere all'utero in affitto. Il fatto che si sia rielaborato - più nella forma che nella sostanza - il testo senza recepire quelle preoccupazioni vuol dire chi vuole l'approvazione del testo sulle unioni

civili vuole con ciò stesso l'utero in affitto: altrimenti si sarebbe colta l'occasione per inserire il divieto e per lanciare un segnale di attenzione verso gli oppositori del ddl. Non vale replicare che il divieto di utero in affitto è già contenuto all'articolo 12 della legge 40/2004: più d'una sentenza pronunciata di recente ha mostrato come il divieto previsto da quella norma sia aggirabile se l'utero è stato "affittato" fuori dai confini nazionali. Chi resiste a una riscrittura "rinforzata" di quella disposizione è ben consapevole che - in assenza di un divieto più serio - all'utero in affitto ci si arriva senza problemi con l'allargamento della stepchild adoption, o prima ancora con il consolidamento della giurisprudenza che comincia ad affermarsi.

Ci si sta avviando verso il matrimonio gay con la stessa decisione e rapidità che si userebbe per una emergenza, saltando la Commissione e giungendo in Aula. Le conferme del contenuto del disegno di legge e di ciò che si tiene fuori convincono che l'obiettivo non è solo la parificazione del regime delle nozze, bensì pure di quello dei figli, inclusi quelli ottenuti con l'utero in affitto: tre bersagli con un colpo solo! Finora questa pesante aggressione alla famiglia ha visto procedere in modo compatto i partiti di sinistra e M5S, mentre dall'altra parte la resistenza è stata opera meritoria di singoli più che dei gruppi politici di appartenenza. Mai come in questo momento il popolo delle famiglie manca di rappresentanza. Mai come in questo momento ha necessità di parlare in prima persona, come ha già fatto il 20 giugno a Roma, in piazza San Giovanni.